

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

AIUTI DI STATO. NUOVO *TEMPORARY FRAMEWORK* PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA *CORONAVIRUS*

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 19 marzo 2020, la Commissione ha adottato un *temporary framework*¹ in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia e garantire alle imprese la liquidità sufficiente per preservare la continuità della propria attività nell'emergenza *coronavirus*. Questa iniziativa fa seguito alle recenti misure adottate per far fronte all'impatto socio-economico del *coronavirus* nell'Unione² e, più in generale, si colloca nel solco dei tentativi delle istituzioni europee di fornire un sostegno concreto agli Stati Membri³.

Il quadro di riferimento si basa sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁴. Le norme europee in materia di aiuti di Stato, così come delineate negli Orientamenti della Commissione⁵, consentono agli Stati Membri di intraprendere azioni rapide a sostegno delle piccole e medie imprese (*Small and Medium enterprises*, SMEs) in difficoltà, come ad esempio la possibilità di compensarle per i danni derivanti da eventi eccezionali⁶. Normalmente, le imprese che hanno già ricevuto tale sostegno negli ultimi

¹ Com. Comm. COM(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*.

² Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, *Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ L'articolo 107 TFUE al paragrafo 3 dispone: "... Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione...".

⁵ Com. Comm., *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*, GUUE C 249 del 31.07.2014.

⁶ L'articolo 107 TFUE al paragrafo 2 dispone: "...Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

10 anni non potrebbero beneficiare di ulteriori aiuti, onde evitare di mantenere artificialmente in vita delle imprese economicamente non valide (c.d. principio di “aiuto *una tantum*”). Tuttavia, la Commissione può riconoscere delle eccezioni a questa regola, per porre rimedio ad una grave turbativa dell'economia di uno Stato Membro. Nonostante questo principio debba essere interpretato in maniera restrittiva⁷, trattandosi di aiuti che non sono di per sé compatibili con il mercato interno, nell'applicare l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale⁸. A questo potere la Commissione era già ricorsa nel 2008, adottando un *temporary framework* per far fronte alla crisi finanziaria mondiale⁹.

Il *framework* prevede cinque tipi di aiuti, di cui potranno beneficiare solamente le imprese che si sono trovate in difficoltà¹⁰ dopo il 31 dicembre 2019.

In primo luogo, gli Stati potranno fornire sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti, a condizione i) che non eccedano gli 800.000 euro per impresa, ii) che siano giustificati da uno schema che prevede una stima di bilancio, iii) che siano concessi entro il 31 dicembre 2020, e iv) se si tratta di imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, che non siano parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non siano fissati sulla base del prezzo o della quantità di prodotti acquistati da questi ultimi o messi sul mercato dalle imprese in questione.

c) *gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera...*.

⁷ CGUE 30.09.2003, Cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, *Freistaat Sachsen e Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH contro Commissione delle Comunità europee*, punto 23; CGUE 19.09.2000, Causa C-156/98, *Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee*, punto 49.

⁸ *Ex multis* CGUE 08.03.2016, Causa C-431/14 P, *Repubblica ellenica contro Commissione europea*, punto 68; CGUE 05.03.2015, Causa C-667/13, *Estado português contro Banco Privado Português SA, en liquidation e Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, en liquidation*, punto 67; CGUE 11.09.2008, Cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P, *Repubblica federale di Germania, Glunz AG e OSB Deutschland GmbH contro Kronofrance SA*, punto 59; CGUE 29.04.2004, Causa C-372/97, *Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee*, punto 83; CGUE 24.02.1987, Causa 310/85, *Deufil GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee*, punto 18.

⁹ Com. Comm. 2009/C 16/01, *Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*, GUUE C 16 del 22.01.2009.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli arti coli 107 e 108 del trattato, GUUE L 187 del 26.06.2014. L'articolo 2 del Regolamento, intitolato “Definizioni”, al numero 18) dispone: “... Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

«*impresa in difficoltà*»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0...”.

In secondo luogo, saranno disponibili garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese, in modo tale da permettere al sistema bancario di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno, a condizione i) che i premi di garanzia siano fissati ad un livello minimo secondo quanto disposto dalla Commissione, ii) che siano concessi entro il 31 dicembre 2020; iii) che per i prestiti con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, l'importo capitale del prestito non superi le soglie stabilite dalla Commissione, fatta salva la possibilità di eccezioni qualora sia assicurata la proporzionalità dell'aiuto, e iv) che la durata della garanzia sia limitata ad un massimo di sei anni. Le stesse condizioni varranno anche per i prestiti pubblici concessi con tassi di interesse agevolati alle imprese, destinati a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti.

Gli Stati Membri potranno, inoltre, concedere garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale. Benché tali aiuti siano considerati come diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse, essi potrebbero fornire un vantaggio indiretto a queste ultime. Di conseguenza, al fine di ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche, esse dovrebbero, per quanto possibile, trasferire i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti ai beneficiari finali. Inoltre, l'intermediario finanziario deve essere in grado di dimostrare di servirsi di un meccanismo che garantisca che i vantaggi siano trasferiti nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

Infine, viene introdotta maggiore flessibilità per quanto riguarda la dimostrazione che alcuni Paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

Il *framework* entra in vigore il 19 marzo 2020, con durata fino alla fine di dicembre 2020, imponendo agli Stati Membri di pubblicare, entro 12 mesi dalla concessione di ogni singolo aiuto, le informazioni pertinenti. Inoltre, essi dovranno presentare relazioni annuali alla Commissione, ed entro il 31 dicembre 2020 dovranno fornirle un elenco di tutte le misure attuate.

20 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com